



COMUNE DI FERRERE

Provincia di Asti

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **ventuno** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. TEALDI Silvio Maria - Sindaco	X	
2. PINO Federico - Vice Sindaco	X	
3. VIGLIONE Pietro - Consigliere	X	
4. BROSSA Mauro - Consigliere	X	
5. D'AGOSTIN Laura - Consigliere	X	
6. MONTICONE Giorgia Margherita - Consigliere	X	
7. PARODI Tamara - Consigliere	X	
8. TOSO Michele - Vice Sindaco		X
9.		
10.		
11.		
Totale:	7	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Zaia Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TEALDI Silvio Maria nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO che, a seguito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, non è stato necessario adottare azioni di contenimento dei costi, alienazione o cessione delle quote delle società possedute;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, adottando eventualmente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2;

PRECISATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico;
- 2) sono previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

PRESO ATTO che alla data del 31 dicembre 2021 le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Ferrere risultano essere le seguenti:

Società	C.F. / P.Iva	Quota
GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	01356080059	0,31
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO	02513140042	0,06
ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	0099020059	0,07
GAL BASSO MONFERRATO SOC. CONSORTILE COOP. A R.L..	01150930053	0,076

PRESO ATTO che alla data del 31 dicembre 2021 i consorzi partecipati direttamente e indirettamente dal Comune di Ferrere risultano essere le seguenti:

Consorzio	C.F. / P.Iva	Quota
CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO (CBRA)	00238630057	0,785

RITENUTO di mantenere la partecipazione diretta alle società G.A.I.A. S.p.A. e Acquedotto della Piana S.p.A. in quanto hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente;

RITENUTO di mantenere la partecipazione al Gruppo di azione locale (GAL) del Basso Monferrato Astigiano Soc. Coop. a r.l. in quanto ritenuta indispensabile e di interesse generale per la collettività ed essendo fatta salva dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'articolo 26 del TUSP;

CON VOTI unanimi favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano, da n. 7 presenti e votanti;

D E L I B E R A

1.DI APPROVARE la seguente ricognizione al 31/12/2021 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/17 n. 100

Società	C.F. / P.Iva	Quota
GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	01356080059	0,31
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO	02513140042	0,06
ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	0099020059	0,07
GAL BASSO MONFERRATO SOC.CONSORTILE COOP. A R.L..	01150930053	0,076

2.DI APPROVARE la seguente ricognizione al 31/12/2021 delle partecipazioni ai consorzi possedute dal Comune:

Consorzio	C.F. / P.Iva	Quota
CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO (CBRA)	00238630057	0,785

3. DI DARE ATTO, per quanto esposto nella parte motiva della presente deliberazione che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale, che sussistano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sopra specificate, in quanto hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente ovvero attività che rientrano nell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016;

4. DI DISPORRE che:

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, tramite l'apposito applicativo;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20 comma 3 T.U.S.P.;

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : TEALDI Silvio Maria

Il Segretario Comunale
F.to : Zaia Dott. Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 01/12/2022 all'Albo Pretorio del Comune ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ferrere, li 01/12/2022

Il Segretario Comunale
F.to Zaia Dott. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Ferrere, li _____

Il Segretario Comunale
Zaia Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Zaia Dott. Daniele